

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n.
100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

STATUTO

STATUTO

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DI TORINO E PROVINCIA**

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE

Con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 del Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia (d'ora in avanti 'Collegio') è stato istituito l'Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia (d'ora in avanti 'Organismo').

Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA, PATRIMONIO E AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del Collegio.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo di mediazione derivano dalle entrate ottenute dall'attività di mediazione.

L'Organismo è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del Collegio secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi.

Il Collegio è di conseguenza tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, come sancito dalle vigenti previsioni.

ART. 3 - FINALITÀ

L'Organismo ha la finalità di provvedere stabilmente all'erogazione del servizio e delle attività di mediazione finalizzata alla conciliazione prevista dal Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attraverso procedimenti affidati a mediatori geometri iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, ad altri

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n.
100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

STATUTO

Collegi provinciali o Circondariali, a Ordini professionali o altri mediatori in possesso dei requisiti di legge.

L'Organismo svolge la propria attività attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione di procedure di mediazione finalizzata alla mediazione secondo i principi e per gli effetti di cui al decreto 150/2023;
- b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere la diffusione e lo sviluppo delle procedure di mediazione.

ART. 4 - SEDE

L'Organismo svolge le proprie funzioni presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia nei locali dello stesso Collegio.

I procedimenti di mediazione verranno organizzati e gestiti presso:

- la sede legale del Collegio dei Geometri;
- le sedi secondarie accreditate dell'Organismo;
- altre sedi territoriali di competenza dei tribunali di Ivrea e Pinerolo;
- altri punti operativi presenti sul territorio provinciale, messi a disposizione dai relativi enti pubblici e privati.

ART. 5 - PERSONALE DIPENDENTE

L'Organismo si avvale del personale dipendente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO

ART. 6 – ORGANI DELL'ORGANISMO

Gli Organi dell'Organismo sono: il Responsabile dell'Organismo, il Consiglio Direttivo; la Segreteria Amministrativa.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n.
100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

STATUTO

ART. 7 – FUNZIONI E COMPITI DEL RESPONSABILE E SUOI SOSTITUTI

Il Responsabile è nominato dal Collegio tra gli iscritti o tra i propri dipendenti che abbiano comprovata esperienza in materia di mediazione, e resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Collegio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

Il Responsabile ha le seguenti funzioni:

- tenere l'elenco dei mediatori e curarne l'aggiornamento;
- tenere il registro degli affari di mediazione;
- esaminare le istanze di mediazione;
- determinare il valore dell'istanza di mediazione, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore di quanto dichiarato nell'istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura, o vi sia disaccordo tra le parti sul valore della lite;
- autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 4;
- provvedere alla designazione dei mediatori;
- vigilare sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
- coordinare l'attività dei mediatori;
- coordinare e controllare l'attività di segreteria;
- esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11.

Il Responsabile gode, nell'esercizio delle proprie funzioni, di autonomia organizzativa e risponde personalmente del proprio operato al Collegio, il quale può sospenderlo o revocarlo dall'incarico per gravi motivi, sentito il Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il Collegio provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

STATUTO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Responsabile dell'Organismo e da quattro membri nominati dal Collegio, scelti tra i membri del medesimo, con specifiche competenze in materia di mediazione e/o mediatori.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del Collegio e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il Collegio provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile o da uno dei membri del Consiglio Direttivo che ne faccia richiesta, senza necessità di formalità particolari.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Responsabile o un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.

ART. 10 – FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Responsabile dell'Organismo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei mediatori e a sottoporlo al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M. proponendo al Collegio l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
- deliberare l'assunzione, cancellazione e sospensione dei mediatori dal ruolo.
- provvedere alla redazione del rendiconto contabile e finanziario dell'O.d.M.;

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n.
100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

STATUTO

- assumere i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile.

ART. 11 – LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'Organismo dal Collegio).

La Segreteria Amministrativa:

- cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione;
- tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, con registro informatico, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Cura altresì la conservazione del fascicolo per dieci anni successivi alla chiusura del procedimento consentendo alle parti in lite l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati nel Regolamento;
- tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvede alla custodia dei relativi Registri;
- ha la gestione della contabilità e del bilancio dell'Organismo, coordinandosi con il Collegio, anche sotto il profilo di gestione del personale della Segreteria Amministrativa.

Coloro che operano presso la segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

**TITOLO III – DEI MEDIATORI
E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

ART. 12 - L'ELENCO DEI MEDIATORI

L'Organismo si avvale per svolgere le proprie funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno cinque professionisti appositamente formati. Il Responsabile è tenuto a redigere l'Elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati.

Il Responsabile provvederà comunque al costante aggiornamento dell'Elenco dei mediatori, al fine di assicurare un servizio di mediazione aggiornato ed efficiente.

STATUTO

L'aggiornamento dell'elenco dei mediatori è sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Ogni aggiornamento all'Elenco dei Mediatori verrà comunicato al Ministero della Giustizia, qualora sia necessario ottenere le preventive e necessarie autorizzazioni per i nuovi mediatori (accreditamento attraverso p.d.g. ministeriale).

ART. 13 – REQUISITI E OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione, osservando i principi indicati nel Regolamento di procedura e nel Codice Etico dell'Organismo.

Il mediatore deve altresì rispettare e mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. 150/2023.

ART. 14 - RISERVATEZZA DEL PROCEDIMENTO

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento della procedura di mediazione.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera, come esplicitato nel Regolamento.

ART. 15 - NORME DI PROCEDURA - RINVIO

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi sospensione e cancellazione dall'elenco sono contenute nel Regolamento di procedura dell'Organismo di Mediazione, approvato dal Collegio ed allegato al presente Statuto.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Collegio.

TITOLO IV - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

ART. 16- DEI MEZZI DELL'ORGANISMO

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n.
100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

STATUTO

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del Collegio e/o della Fondazione, ed è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Il Collegio assegna all'Organismo un budget di spesa specificatamente finalizzato al suo funzionamento.

ART. 17 - ENTRATE E USCITE

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel rendiconto contabile finanziario dell'Organismo.

ART. 18 - CONTROLLI SULLA GESTIONE CONTABILE DELL'ORGANISMO

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è comunque tenuto a depositare, annualmente presso il Collegio, rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il Collegio provvede alla sua approvazione.

ART. 19 - DELLE ENTRATE

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le uscite del Collegio derivanti dalle attività dell'Organismo.

TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto, in uno al Regolamento, verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

ART. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n. 180
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011 e adeguato ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con delibera n.
100/24 del 14 maggio 2024 e con delibera n. 210/24 del 10 dicembre 2024

STATUTO

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal Collegio e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia, seguendo le prescrizioni normative (d.lgs. 28/2010, D.M. 150/2023) e ministeriali in materia.

ART. 22 – ALLEGATI

Costituiscono allegati del presente Statuto:

- a) il Regolamento della Procedura di Mediazione;
- b) il Codice Etico dell'Organismo di Mediazione;
- c) le Tabelle di indennità (Tariffe del servizio di mediazione).

ART. 23 - NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.